



REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI DEL COMUNE DI ORSELINA

del 29 marzo 1993

REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

CAPITOLO 1

GENERALITA'

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio.

Art. 4 Canalizzazioni comunali e private costruzione e manutenzione

1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, stazioni di sollevamento, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati.
2. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione), conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla loro manutenzione.
3. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.
4. Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al comma 1.

Art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, l'infiltrazione, la dispersione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.

Non sono considerati impianti:

- i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;
- i serbatoi per liquidi e materie diverse quali:
combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.

2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS.

Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, il Municipio si adopera affinché tutti gli interessati procedano alla costruzione ed alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

Art. 7 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - **acque luride o di rifiuto:** sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.;
 - **acque meteoriche:** sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
 - **acque chiare:** sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno, di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali industriali o simili, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazione di metalli, cucine di alberghi o ristoranti o case di cura, devono essere pretrattate all'origine prima della loro immissione nella pubblica canalizzazione conformemente all'Ordinanza federale sulla immissione delle acque di rifiuto.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio. Per le costruzioni fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento.

In caso di eccessivo rigore e quando non ne deriva alcun inconveniente dal profilo della depurazione e protezione delle acque, il Municipio può autorizzare delle deroghe all'allacciamento delle acque chiare limitatamente alle case esistenti già allacciate al sistema misto.

Art. 9 Divieto di immissione

Le sostanze che non possono essere immesse nella canalizzazione devono essere eliminate conformemente alle istruzioni dell'autorità cantonale.

E' vietato in particolare immettere direttamente o indirettamente le seguenti sostanze:

- gas e vapori;
- materie velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- sostanze nauseabonde;
- scoli di fosse per colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili;
- materie la cui qualità e quantità possono provocare dei disturbi alle canalizzazioni e all'impianto di depurazione come p. es. sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, resti di distillazione;
- depositi di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di separatori olii e grassi, ecc.;
- materie viscoso e fangose quali catrame, calce, fanghi di lavorazione di pietra naturali e artificiali, impianti di betonaggio e lavaggio inerti;
- olii, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.;
- liquidi con una temperatura superiore ai 40° C per una durata d'immissione superiore ai 300 secondi;
- acidi e basi in concentrazioni dannose;

Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Nel caso di realizzazione di nuove canalizzazioni, il Comune può procedere all'esecuzione della condotta di allacciamento, compreso il pozzetto d'ispezione, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate. Le relative spese sono a carico del proprietario.
3. Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento, contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica.

Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

Le spese sono a carico del proprietario.

4. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, semprechè le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

CAPITOLO 2

PROCEDURA

Art. 11 Domanda

1. La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli art. 1 e segg. delle LE e dell'art. 4 del RLE.
2. La licenza di costruzione è richiesta anche qualora, per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento delle qualità e quantità delle acque di scarico.
3. Le domande d'allacciamento invece sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (art. 6 RLE).
4. Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo al Municipio l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.
5. Quando non sia possibile l'allacciamento razionale ed indipendente di più stabili alla rete comunale, qualora i proprietari non dovessero accordarsi, il Municipio può imporre la costituzione di un concorso fra gli interessati, per la costruzione di un'unica canalizzazione di allacciamento.

Il costo dell'opera verrà ripartito proporzionalmente a quanto sarebbe costato ogni singolo allacciamento.

Qualora nella rete di allacciamento prevista col presente capoverso si dovessero immettere nuovi scarichi, il o i nuovi allacciati dovranno acquistare la loro quota di parte, calcolata come al capoverso che precede, tenuto conto di un ammortamento della infrastruttura esistente a 50 anni, con il 5% di interesse.

6. La domanda di allacciamento per fabbricati e impianti esistenti o di costruzioni per fabbricati e impianti nuovi, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di scarico, il sistema di evacuazione ed essere corredata dai seguenti piani, oltre a quanto previsto dall'art. 6 RLE:

- a) piano di situazione 1:500 (1:1000), rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
- b) pianta 1:100 (ev. 1:200) delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.).

Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico.

A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.);

- c) In casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli;
 - superfici destinate al posteggio;
 - piazzuole di lavaggio;
 - viali;
 - superfici coperte;
 - aree verdi.
- d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico.

7. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio previo preavviso del Consorzio secondo la procedura sopraccitata.
8. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.
9. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.

Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

1. Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore Comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della notifica dell'allacciamento.
2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazioni dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. In caso di inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.

Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

1. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri soggiace a permesso.
2. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita caso per caso.
4. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica.

Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo.

L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Art. 14 Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di allacciamento può essere negata nel caso in cui vengono immesse acque di scarico non conformi all'Ordinanza Federale sull'immissione delle acque di scarico.
2. Il diniego dell'autorizzazione, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 15 Separatori oli e grassi

1. Le acque luride provenienti dai locali ove vengono manipolati oli e grassi minerali (garages, officine di riparazioni, lavaggio automobili, officine meccaniche) devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le norme VSA-ASPEE.
2. Le cucine di alberghi, di ristoranti, di cliniche, di mense come pure i laboratori per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provviste di separatori di grassi.

Art. 16 Mulinelli sminuzzatori

Conformemente all'art. 9 del presente Regolamento, è vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

Art. 17 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.

2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
3. Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente Regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.
4. Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'art. 11 il proprietario deve chiedere al Municipio il collaudo degli impianti.
5. Per installazioni di sollevamento, meccanico-biologiche, ecc., il proprietario dovrà consegnare al Municipio un attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.
6. Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di scarico avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.
7. Nelle zone di protezione d'acqua potabile (zona S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti che dovrà soddisfare i requisiti delle Norme SIA 190.
8. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
9. Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.
10. Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.
11. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo.
12. Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.
13. La consegna del rilievo delle opere può essere richiesta anche per impianti esistenti.

Art. 18 Mulle, azione penale, azione civile

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento delle canalizzazioni sono punite con multe fino a fr. 5'000.--, riservate le azioni penali e civili.

CAPITOLO 3

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 19 Smaltimento delle acque di scarico

Acque luride o di rifiuto

1. Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare ed immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGS.
2. Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.
3. Le acque luride e meteoriche possono essere riunite in un solo pozzetto fuori dal fabbricato e prima dell'immissione nella fognatura comunale a sistema misto.
4. Se la fognatura è a sistema separato le acque luride e meteoriche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.

Acque meteoriche

Le acque meteoriche e chiare devono essere smaltite conformemente alle indicazioni del PGS e più precisamente:

- il divieto di disperdere in superficie le acque meteoriche (tetti, strade e piazzali) per tutta la zona di Orselina;
- la possibilità di dispersione superficiale in zona San Bernardo;
- l'obbligo di immettere le acque meteoriche e chiare in un corso d'acqua per quelle particelle site a confine con esso o nelle immediate vicinanze;

- 1.1. Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

- 1.2. Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente.

Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque lo consentono.

2. Nelle zone che, secondo il PGS sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggiore misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco tramite scarico di troppo pieno del pozzo perdente.

3. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche o chiare, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
4. Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

Acque chiare

- 1.1. Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.
- 1.2. E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
2. Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggiore misura possibile, disperse superficialmente o in un pozzo perdente.

E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

3. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
4. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.
5. Nel caso di immissione di acque chiare in un ricettore naturale (riale falda o sottosuolo) la domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 11, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

Art. 20 Tracciato

1. Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di scarico.
2. Ad ogni cambiamento di pendenza o di direzione sono da prevedere pozzetti d'ispezione.

Art. 21 Materiali

1. L'allacciamento delle acque luride alla canalizzazione pubblica deve essere eseguito con una canalizzazione a tenuta stagna con giunti a bicchiere, in PVC, polietilene, cemento-amianto, gres, ghisa, ecc.

3. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore.
4. Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio Cantonale d'Igiene di Lugano (LCI).

Art. 25 Riempimento dei fossi

Particolare cura deve essere posta al riempimento e costipamento dei fossi, che deve avvenire con materiale idoneo.

Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi.

Art. 26 Pozzetti d'ispezione

1. Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro;
 - nei raccordi di condotte importanti.
2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 - fino a 0.6 m □ 600 mm
 - fino a 1.5 m □ 800 mm
 - sopra 1.5 m □ 1000 mm
3. Per evitare il deposito dei fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
4. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Art. 27 Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 28 Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 29 Impianti speciali

Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque ecc. sono fissate dalle autorità cantonali.

Art. 30 Zone di Protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nelle Norme SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

CAPITOLO 4

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 31 Obbligo di manutenzione

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.
4. Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti.
5. La manutenzione delle condotte di allacciamento di cui all'art. 10 compete al Comune.

In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.

Art. 32 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla tenuta stagna e alla resistenza dei materiali.

Art. 33 Prove di tenuta

1. La tenuta delle canalizzazioni posate nelle zone S1, 2 e 3 di protezione delle captazioni è da controllare annualmente durante i primi tre anni.
2. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni tre anni.
3. Gli interessati dovranno fare pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

Art. 34 Separatori olii e grassi

I separatori di benzina, olii minerali e di grassi devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto e secondo la quale sono stati dimensionati.

Art. 35 Fosse di chiarificazione e biologiche

Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20 % del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.

Art. 36 Impianti di depurazione meccanico-biologici

1. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dalla SPAA.
2. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.

I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale di esercizio.

Copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio e alla SPAA.

3. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto in modo da non arrecare disturbo al vicinato per rumori molesti, esalazioni maleodoranti o per la presenza di insetti.

Art. 37 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annessi installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente ed in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dal Dipartimento dell'Ambiente.

Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 38 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.

Art. 39 Pozzi perdenti

I pozzi perdenti devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.

In particolare la manutenzione dei pozzi perdenti per acque luride deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza di insetti.

Art. 40 Intervento del Municipio

1. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati ecc.
2. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penali previste dalla legge e dal presente Regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.

Art. 41 Soppressione canalizzazioni ed impianti

1. Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Municipio.
2. Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di scarico nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.
3. La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.
4. Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche, vanno vuotate e riempite con materiale inerte idoneo.
5. I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati con prodotto idoneo.

CAPITOLO 5

CONTRIBUTI E TASSE

Art. 42 Contributo di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. della LALIA e relativo Decreto Esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 43 Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione è esigibile una tassa amministrativa d'immissione variabile da fr. 100.-- a fr. 500.-- a dipendenza dell'importanza del fabbricato.

Art. 44 Tassa d'uso

1. Per l'evacuazione e la depurazione delle acque di scarico dei fondi privati, il Comune preleva una tassa annua (art. 110 LALIA).
2. La tassa contribuisce a coprire le spese di manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni pubbliche e degli impianti comunali o consortili di depurazione delle acque, compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
3. Sono soggetti alla tassa i proprietari dei fabbricati e impianti allacciati, nonché i titolari dei diritti reali limitati.
4. La tassa d'uso è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
5. La tassa consiste in un importo variabile tra 0.5 ‰ ed il 2 ‰ del valore di stima degli stabili allacciati alla canalizzazione.

Art. 45 Prelievo della tassa d'uso

1. La tassa è esigibile dal momento in cui viene concesso il permesso d'abitabilità dell'edificio indipendentemente dall'occupazione effettiva dell'edificio stesso.
2. La fatturazione avviene una volta all'anno.
3. Trascorsi 30 giorni dall'intimazione della tassa decorre automaticamente l'interesse di mora legale.
4. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

5. In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Locarno-Città, rispettivamente della giurisdizione di pace del Circolo di Locarno.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Norme e direttive

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato in particolare la norma SIA 190, le direttive VSA-ASPEE le Norme SN 592'000 della SSIV-APSLI e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 47 Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della Legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazioni e fognatura ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio	il 19 febbraio 1993.
Approvato dal Consiglio Comunale	il 29 marzo 1993.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni	il 3 gennaio 1994.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

CCS	Codice Civile Svizzero
LE	Legge edilizia cantonale del 13.03.1991
RLE	Regolamento di applicazione del 9.12.1992 della legge edilizia
VSA	Associazione svizzera dei professionisti per la depurazione delle acque
ASPEE	..
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SPAA	Sezione protezione aria e acque (Dipartimento del Territorio)
LALIA	Legge di applicazione del 02.04.1975 della Legge Federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971
LEF	Legge Federale dell'11.04.1989 sull'esecuzione e sul fallimento